

Alessandro Pizzorusso e la comparazione*

di Vincenzo Varano

Abstract: *Pizzorusso and legal comparison* – This paper analyses Pizzorusso's training with some of the greatest Italian constitutionalists, and his approach to the legal comparison. The Author dwells on the relationship between Pizzorusso and the “fathers” of Italian Comparative Law (Cappelletti, Gorla, Sacco).

Keywords: Pizzorusso, Mortati, Comparative Public Law, Gorla, Sacco.

Desidero innanzi tutto ringraziare Roberto Romboli, e tutti gli amici della splendida scuola che Alessandro Pizzorusso ha creato e ci ha lasciato, per l'invito a questa giornata di ricordo e di riflessione, che mi ha profondamente onorato, ma che mi ha fatto anche molto piacere. E' stato bello ripercorrere, con l'occasione di questo incontro, i momenti di un'amicizia che si è fatta nel corso degli anni molto assidua e molto solida, in un periodo della vita di Alessandro che probabilmente ha segnato una svolta decisiva nei suoi interessi, trasformandolo, se così posso dire, da costituzionalista non insensibile, come la maggior parte dei costituzionalisti, verso le esperienze straniere e i loro precedenti storici che maggiormente hanno influenzato l'esperienza costituzionale italiana, in comparatista vero e proprio, o, meglio, in un costituzionalista che ha fatto della comparazione lo strumento forse più importante della sua indagine. Ed è stato anche bello, stimolante, rileggere, anzi ristudiare qualche pagina di Pizzorusso, nel tentativo di ricostruire gli aspetti più significativi del suo essere comparatista.

Marie-Claire Ponthoreau, autrice di una bella intervista apparsa nel 2005, accenna in una delle prime battute a quello che Pizzorusso aveva detto di sé nel corso della preparazione dell'intervista, ossia di essere diventato “comparatiste par hazard”¹. Basta tuttavia leggere quell'intervista, ripercorrere la sua vita e, per quanto possibile, la sua sterminata bibliografia per capire che non è stato affatto un caso se Pizzorusso è diventato un comparatista². Alessandro, uomo di profonda

* Testo della relazione al Convegno *Ricordando Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa* (Pisa, 16 e 17 dicembre 2016), i cui atti sono in corso di pubblicazione presso la Casa editrice Giappichelli.

¹ *Questions à Alessandro Pizzorusso*, in *Revue internationale de droit comparé*, vol. 57, 2005, p. 971

² Basti pensare che la *Bibliografia ragionata degli scritti di Alessandro Pizzorusso a cura degli allievi*, Torino, Giappichelli, 2005, si apre con la recensione al libro di R.H. Jackson, *The Supreme Court in the American System of Government*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 750. Forse, non può ancora parlarsi di comparazione in senso proprio, consapevole, ma certo inizia presto in Pizzorusso la curiosità per i modelli stranieri.

cultura, di ricca umanità e studioso molto riservato, (“mite, limpido e rigoroso” sono le parole con le quali lo ha ricordato, cogliendone l’essenza, Livio Pepino, Presidente dell’Associazione studi giuridici Giuseppe Borré, in *Questione Giustizia*, rivista cui Alessandro fu sempre vicino³), è stato un vero ricercatore, sempre aperto a nuove esperienze, sempre animato da una grande curiosità, mai contento in fondo del punto cui era arrivato nei suoi studi.

La prima fase del suo percorso lo vede formarsi come costituzionalista, sotto la guida di grandi Maestri, sempre da lui ricordati con affetto: soprattutto, Franco Pierandrei, che lo iniziò agli studi a Pisa, e che incontrò di nuovo a Torino, da giovane magistrato a Moncalieri, iniziando a collaborare con continuità alla parte costituzionale della *Giurisprudenza italiana*; e Costantino Mortati, del quale fu magistrato-assistente alla Corte Costituzionale dal 1965, da lui spesso ricordato come probabilmente il maggiore costituzionalista italiano del XX secolo: quest’ultima esperienza lo spinse sempre più verso l’insegnamento universitario, al quale arrivo nei primi anni ‘70, chiamato a Pisa come professore di diritto costituzionale. Con tanti altri ebbe rapporti importanti (Elia, Lavagna, Ferrari, ad esempio); ma Pierandrei e Mortati furono certamente quelli che su di lui esercitarono una maggiore influenza. Semmai, ricorrevano spesso nei ricordi di Pizzorusso altri due nomi di grandi giuristi non costituzionalisti, che certamente hanno inciso profondamente sulla sua formazione. Il primo nome è quello di Virgilio Andrioli, processualista, giurista capace di operare in qualunque settore del diritto, probabilmente quello cui si sentiva maggiormente debitore della sua formazione complessiva, che lo volle nella redazione del *Foro Italiano* (dal canto mio, ricordo che Andrioli, durante il breve periodo a metà anni 60 in cui insegnò a Firenze la procedura penale, si tratteneva spesso a chiacchierare con noi giovani allievi di Cappelletti, e nei suoi discorsi entrava spessissimo il nome di Pizzorusso, e le sue ordinanze di rimessione alla Corte, lasciando vedere la stima e l’affetto che aveva per lui). L’altro nome è quello di Giovanni Pugliese, romanista, persona di straordinaria cultura, che sicuramente contribuì ad aprirgli l’orizzonte della comparazione, verso la quale lui stesso si era diretto nella fase finale del suo itinerario intellettuale.

Quella che all’inizio del mio ricordo ho definito “svolta” avviene fra gli anni 70 e gli anni 80. Due eventi di quel periodo sono soprattutto da ricordare.

Primo. L’Associazione italiana di diritto comparato, composta da giuristi prevalentemente appartenenti all’area privatistica, si apre in maniera significativa ai cultori del diritto pubblico, consapevole ormai che lo steccato pubblico/privato non ha ragioni scientificamente valide di esistere soprattutto sul terreno della comparazione, e Alessandro Pizzorusso, viene eletto, se non ricordo male verso la fine degli anni ‘70, nel Direttivo dell’Associazione, accanto a Cappelletti, Sacco, Gorla, Denti, certamente i maestri cui si deve la fondazione della moderna scienza del diritto comparato in Italia. Dell’Associazione, Pizzorusso diventerà poi il Presidente per circa dieci anni, dal 1985 al 1994. Ricorda Pizzorusso, nell’intervista alla Ponthoreau, e lo confermo anche io che del Direttivo ho fatto parte dal 1981 al 2001, che le riunioni che teneva il Direttivo non erano mai di

³ Disponibile all’*url*: questionegiustizia.it/articolo/ricordo-di-alessandro-pizzorusso_uomo-mite_limpido-e-rigoroso_16-12-2015.php

carattere prevalentemente pratico-organizzativo, ma erano al contrario assai spesso l'occasione per discussioni sui problemi teorici e pratici della comparazione, costituivano insomma, per tutti coloro che vi partecipavano, un'occasione di arricchimento della propria formazione e di confronto di metodi, di visioni⁴.

Il secondo evento fu la decisione di Alessandro di trasferirsi alla facoltà giuridica fiorentina, di cui mi parlò nel corso di una chiacchierata estiva, a Forte dei Marmi. Alessandro voleva capire le dinamiche della Facoltà, e le possibili reazioni di noi allievi di Cappelletti. Come molti sanno, Cappelletti aveva lasciato Firenze per l'Istituto Universitario Europeo (e Stanford) nel 1976, noi allievi vivemmo male quella decisione, come un abbandono nel momento in cui ritenevamo di avere più bisogno della sua presenza, ci fu un contrasto anche forte fra noi e lui, certamente non eravamo ancora pronti per raccogliere l'eredità di Mauro, impegnati come eravamo a cercare di completare il nostro percorso accademico. L'Istituto, insomma, che aveva acquistato un suo notevole prestigio anche internazionale, correva il serio rischio di spegnersi e sarebbe stato un peccato. Alessandro arrivò nel 1981: è vero che uno dei suoi obiettivi era quello di salvare l'Istituto, come in effetti fece, per poi guidarlo verso la trasformazione in Dipartimento. Ho però anche l'impressione che Alessandro considerasse la sua successione a Cappelletti alla direzione dell'Istituto come un modo per integrarsi ancora di più, per legittimarsi anche sul piano formale forse, nella comunità dei comparatisti. Due aspetti di questa decisione vorrei sottolineare. Il primo fa riferimento a quelle caratteristiche che mi sono sempre parse essenziali della personalità di Pizzorusso: la sua curiosità per nuove esperienze, la sua irrequietezza, il suo considerare il proprio cammino di ricercatore mai concluso. Nell'università di oggi, dominata dal localismo dalla culla fino alla tomba, forse Pizzorusso avrebbe avuto una vicenda diversa. Anche allora, tuttavia, molti si meravigliarono che uno studioso del suo prestigio, arrivato a un'età in cui semmai si tende a tornare nelle proprie sedi di origine, cominciasse a fare il pendolare, sia pure tra Pisa e Firenze (senza dimenticare che trascorse lunghi periodi di studio a Londra, per impadronirsi della lingua, e per penetrare più a fondo nella conoscenza della common law attraverso la frequentazione delle biblioteche e dei giuristi locali). Il secondo aspetto di quegli anni è il ricordo del rapporto che si instaurò fra noi allievi di Cappelletti, e Pizzorusso, e i suoi allievi, soprattutto Paolo Carrozza e Rolando Tarchi, che lo seguirono a Firenze, un rapporto molto ricco di amicizia, di collaborazione, di stima reciproca che non è mai venuto meno. Imparammo a conoscere Pizzorusso, ad ammirare la sua straordinaria capacità di lavoro, la sua mitezza unita ad una fortissima determinazione, il suo rigore morale, il suo forte impegno civile. Divenne rapidamente il nostro punto di riferimento, attorno a lui, Maestro ma in fondo anche Collega solo un po' più anziano di noi, ritrovammo stimoli e coesione. Basta ricordare vari lavori che intraprendemmo grazie alla sua spinta: ricordo, solo a titolo di esempio, il saggio di Anna De Vita, invitata da Pizzorusso a scrivere il commento all'art. 10 del

⁴ Ponthoreau, *Questions*, cit., p. 974.

codice civile per il Commentario Scialoja e Branca⁵. Fu lui, di ritorno da un viaggio in Inghilterra, a segnalarci il libro di Peter Stein, *Legal Institutions*, un libro importante perché sottolinea i fondamenti di una cultura giuridica europea oggi tanto più necessari per capire “un diritto sempre più tormentato tra istanze ‘nazionali’ e spinte verso la ‘globalizzazione’”⁶. Il libro uscì in traduzione italiana nel 1987, curato, oltre che da me, da Anna De Vita, e Maria Donata Panforti⁷. Ricordo ancora i due volumi sull’“Influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei”, in cui raccogliemmo insieme gli atti del Colloquio barese del 1983 dell’Associazione italiana di diritto comparato, un colloquio importante nel corso del quale i tanti partecipanti si adoperarono soprattutto a porre in risalto l’apporto decisivo della giurisprudenza nel conferire effettività ai principi⁸.

Quale il contributo di Alessandro Pizzorusso alla ricerca e all’insegnamento in diritto comparato? In che rapporto si pone con i padri della comparazione italiana, con Cappelletti, Gorla, Sacco?

Ho ritenuto innanzi tutto di delimitare il mio campo di indagine, per cercare di cogliere quello che a me pare l’aspetto più importante del “Pizzorusso comparatista”, ossia la ricerca, la messa a punto del metodo (se tantissimi sono gli studi di Pizzorusso su vari settori dell’esperienza giuridica, le libertà, le fonti, l’ordinamento giudiziario, la giustizia costituzionale, ecc., ho pensato che gli altri relatori non potessero ignorare che in molti casi questi temi sono stati trattati da Pizzorusso anche con sensibilità comparatistica). A questo fine, mi sono concentrato soprattutto su tre momenti che mostrano nel modo che mi è parso più chiaro questo cammino: la recensione del 1968 al libro di Cappelletti sul controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi in diritto comparato⁹; la relazione al convegno dell’Associazione italiana di diritto comparato di Torino del 1979, in cui si discusse sotto varie prospettive “L’apporto della comparazione alla scienza giuridica”¹⁰; infine il Corso di diritto comparato, pubblicato in una prima edizione nel 1982, poi rielaborato nel 1995 e nel 1998 sotto il nuovo titolo “Sistemi giuridici comparati”.

La recensione a Cappelletti sono solo tre paginette, e solo l’ultima mezza pagina è dedicata a “riferire il contenuto vero e proprio del libro e i criteri secondo cui la materia è sistemata”¹¹; per il resto, il breve scritto è, mi pare, la prima occasione in cui Pizzorusso affronta esplicitamente il problema del metodo. Pizzorusso sottolinea con apprezzamento vari aspetti del metodo seguito da

⁵ Anna De Vita, *Art. 10*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca* a cura di Francesco Galgano, Libro I – Delle persone e della famiglia, Delle persone fisiche, art. 1-10, Bologna/Zanichelli, Roma/Edizioni del Foro italiano, 1988, p. 505ss.

⁶ Così si legge nella *Bibliografia ragionata*, cit., p. 299.

⁷ *I fondamenti del diritto europeo*, Milano, Giuffrè, 1987. Il titolo originale del volume, uscito a Londra nel 1984 presso Butterworth, era *Legal Institutions. The Development of Dispute Settlement*.

⁸ Milano, Giuffrè, 1985.

⁹ La recensione è pubblicata in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 788 ss.

¹⁰ Il volume, Milano, Giuffrè, 1980, pubblica vari contributi originali raccolti a cura di Rodolfo Sacco.

¹¹ Così nella recensione sopra citata, a p. 791.

Cappelletti in maniera “consapevole e meditata”; apprezza la funzione attribuita alla comparazione quale strumento per riconquistare gradualmente quell’universalità del diritto, persa con la sovranità degli stati e la positivizzazione dei loro ordinamenti giuridici¹²; apprezza il fatto che Cappelletti persegua il suo programma superando tanto il vecchio giusnaturalismo con i suoi metodi aprioristico-deduttivi mediante una rinnovata metodologia realistico-induttiva, quanto il vecchio positivismo di cui mantiene però la stessa concretezza metodologica¹³; apprezza che il programma, che muove dagli studi di Cappelletti nel campo del diritto internazionale privato – in cui più immediatamente visibile è “il movimento di eliminazione degli ostacoli ad attribuire il maggiore rispetto possibile ai valori giuridici stranieri”¹⁴ – sia esplicitamente esteso dallo stesso Cappelletti al diritto costituzionale, al diritto pubblico in generale e, ancora più in generale, all’intera fenomenologia giuridica¹⁵; considera come aspetto almeno apparentemente più rivoluzionario del programma di Cappelletti che “l’aspirazione alla realizzazione dell’universalità... non è riferita al diritto inteso come insieme di ‘scienze giuridiche’, ma proprio al diritto inteso come complesso di comandi praticamente operanti”¹⁶. Se così non fosse si produrrebbe una inaccettabile frattura fra “diritto elaborato dagli scienziati e diritto applicato dai pratici”, un divorzio fra scienza e realtà. Pizzorusso esplicita, in un certo senso, l’assunto di Cappelletti, identificando le due fasi attraverso le quali passare per riconquistare l’universalità dei valori giuridici: “la prima fase attiene all’applicazione effettiva del metodo comparativo negli studi giuridici..., mentre la seconda ha riguardo al mantenimento di un continuo contatto ed allo stabilimento di un effettivo vincolo fra il diritto dei giuristi e il diritto dei pratici, fra scienza e realtà”¹⁷. Mi pare, in conclusione, che in queste poche righe siano già abbastanza chiari, sia pure in nuce, i punti essenziali del metodo comparativo che ha in mente Pizzorusso: recupero universalità del diritto, rapporto stretto fra scienza e realtà, aspirazione a un approccio unitario della comparazione quale che sia l’area – diritto pubblico o diritto privato – nella quale lo si utilizzi.

Nel contributo al colloquio di Torino del 1979, dal titolo “La comparazione giuridica e il diritto pubblico” si precisano gli indirizzi metodologici di Pizzorusso. La premessa è, da un lato, che la riflessione dei pubblicisti sulle tecniche e gli scopi della comparazione è insufficiente (è la constatazione che fa anche Zagrebelski nel medesimo colloquio torinese, quando scrive: “i costituzionalisti sono stati fin dall’inizio comparatisti per vocazione naturale, anche se sarebbe vano cercare una vera e propria teorizzazione del ruolo della comparazione nelle loro ricerche”¹⁸); dall’altro che, se sono venuti soprattutto dai privatisti i contributi metodologici più importanti sull’uso del metodo

¹² Id., p. 789.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Id., p. 790.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ G. Zagrebelsky, *Considerazioni sull’uso della comparazione negli studi di diritto costituzionale italiano*, in *L’apporto*, cit., p. 86.

comparativo nello studio del diritto, è vero altresì che la formazione prevalentemente privatistica rischia di condurre ad approcci metodologici privi di portata generale che potrebbero renderli insufficienti per essere impiegati in ogni campo del diritto, e persino nello stesso settore privatistico¹⁹.

Certo, le differenze non mancano fra diritto privato e diritto pubblico, e queste si riverberano sulle particolarità che necessariamente comporta l'applicazione del metodo comparativo al diritto pubblico. Pizzorusso sottolinea, ad esempio, come, secondo lui, mentre nel diritto privato “lo sviluppo del diritto comparato è stato in larga misura determinato dalle esigenze connesse all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato”²⁰, sicché “il diritto straniero si colloca sullo stesso piano del diritto nazionale come strumento utilizzabile alternativamente ad esso per le stesse finalità pratiche”, nel diritto pubblico il diritto straniero è più simile a “una ipotesi teorica” utilizzabile più a fini di politica legislativa che non a fini di applicazione del diritto a fattispecie concrete²¹. In secondo luogo, pur avendo il sistema delle fonti carattere unitario, l'area del diritto pubblico tende a differenziarsi da un lato per la maggiore generalità delle norme; dall'altro, per la presenza di “forme di produzione del diritto sensibilmente diverse da quelle più frequentemente previste dalle norme sulle fonti” (convenzioni, precedenti, consuetudine) ma più facilmente utilizzabili quali strumenti di interpretazione delle norme interne²², di quanto non lo siano le fonti più strettamente aderenti al modello positivistico della legge. Pizzorusso indica, infine, altre due differenze, consistenti nella evoluzione molto più rapida del diritto pubblico favorita da ideologie politiche che si diffondono rapidamente da un paese all'altro alla ricerca del modello migliore (soprattutto costituzionale)²³, laddove nell'area privatistica prevale la spinta verso l'unificazione legislativa, per meglio risolvere i conflitti di norme, mentre più lenta è l'influenza dell'evoluzione e della lotta delle ideologie. E del resto, gli istituti del diritto pubblico sono sensibilmente più giovani di quelli del diritto privato, assai spesso millenari²⁴.

Tuttavia, anche nell'area del pubblico, come in quella del diritto privato, la comparazione non può non avere la medesima funzione di acquisire conoscenza, per la quale, più ancora forse che nel diritto privato, non è sufficiente basarsi sui testi ma occorre allungare la prospettiva sulla vita reale delle istituzioni. Dato poi il maggior peso del fattore ideologico, occorre che l'analisi comparativa si accompagni ad un'analisi storica e politologica la quale consenta di stabilire quali rapporti esistano fra i diversi sistemi giuridici concretamente operanti (e anche questo, peraltro, è un elemento non sconosciuto ad una buona parte dei comparatisti dell'area privatistica)²⁵.

¹⁹ Si veda Pizzorusso, *La comparazione giuridica*, cit., p. 63

²⁰ Ibid.

²¹ Id., p. 64

²² Id., p. 65s.

²³ Id., p. 68.

²⁴ Ibid.

²⁵ Id., p. 77.

Perché una classificazione come quella di David, o altre ad essa avvicinabili in quanto fondate su una cultura privatistica, non sono adeguate ad essere utilizzate nel diritto pubblico? La risposta di Pizzorusso è semplice quanto netta: sono classificazioni che si fondano su elementi che tradizionalmente vengono usati per lo studio delle fonti nell'ambito del diritto privato, ed escludono gli altri elementi (la formazione degli atti normativi, la struttura degli organi competenti, i conflitti fra questi ultimi, ecc.) ritenuti di pertinenza del diritto pubblico. Non rientra negli interessi e negli scopi classificatori di David soffermarsi sull'organo che fa le leggi (sovrano assoluto, parlamento, potere esecutivo...), e neppure se "gli organi giudiziari che applicano le leggi agiscono in regime di indipendenza oppure siano sottomessi all'influenza del principe o di altri centri di potere politico"²⁶ (che la Germania sia passata dall'Impero a Weimar, al nazismo alla Costituzione del 1949, dalla separazione della DDR alla riunificazione non ha alcuna conseguenza nella classificazione di David: sono eventi che sono colti in quanto testimoniano la continuità del codice civile, del BGB, che attraversa queste varie fasi, e due guerre devastanti per il Paese, senza subire sostanziali modifiche – salva una breve parentesi fra il 1975 e il 1990 che vide la vigenza di un diverso codice civile nella DDR).

L'approccio privatistico e quello pubblicistico offrono dunque ciascuno una "esposizione incompleta della realtà che intendono rappresentare"²⁷. E' invece "necessario tener conto – conclude Pizzorusso – di ambedue i punti di vista in questione e così fornire un'analisi metodologica ed un complesso di criteri di classificazione dei vari sistemi i quali tengano conto, tanto delle norme sulla creazione, modificazione, ed applicazione del diritto, quanto dell'assetto degli organi costituzionali cui i poteri normativi in questione sono attribuiti, cioè dell'evoluzione delle forme di Stato e delle forme di governo"²⁸

All'unificazione dell'impostazione teorica, Pizzorusso aggancia immediatamente, ed è logico, l'esigenza di unificazione (o almeno di coordinamento) degli insegnamenti comparatistici, al fine di non ricadere nelle distorsioni del passato, e propone quello che sarebbe accaduto nel giro di qualche anno, prima sperimentalmente in alcune facoltà, poi in virtù della riforma degli ordinamenti didattici, ossia l'istituzione di insegnamenti di carattere teorico destinati al metodo della comparazione, dei suoi fini e dei suoi presupposti (sostanzialmente quel corso che si chiamerà sistemi giuridici comparati), propedeutici ad insegnamenti a carattere applicativo²⁹.

L'approccio metodologico delineato nella relazione al Colloquio torinese si consolida rapidamente, subito dopo la chiamata a Firenze alla cattedra di Diritto costituzionale comparato, in un volume pensato per una nuova didattica, il Corso di diritto comparato, rivolto "agli studenti...che avvertono l'esigenza di inquadrare gli studi di diritto appena intrapresi in un panorama culturale non limitato al proprio paese e che a tale fine inseriscono nel loro piano di studi un

²⁶ Id., p. 80

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Id., p. 81

insegnamento comparatistico a carattere propedeutico”³⁰, quel corso propedeutico cui aveva appunto accennato in chiusura della sua relazione del 1979. Sono gli anni in cui l’Associazione italiana di diritto comparato, soprattutto sotto lo stimolo di Rodolfo Sacco, promuove con decisione l’espansione del diritto comparato e del suo insegnamento nelle facoltà giuridiche italiane (a partire da alcune facoltà pilota come Torino, Trento, Firenze); le poche cattedre fino ad allora esistenti cominciano a moltiplicarsi; inizia la campagna per la riforma dei nostri “vetusti” (come li chiama Pizzorusso³¹) e “nazionalistici” ordinamenti didattici che porteranno, nel 1994, a sancire ufficialmente l’ingresso del diritto comparato nel nucleo degli insegnamenti da impartire obbligatoriamente. Il testo di riferimento di quel periodo, largamente utilizzato quale testo propedeutico, era quello di René David (nella traduzione curata da Rodolfo Sacco³²). Mi pare che la produzione italiana significativa si limitasse al volume a carattere enciclopedico di Mario Losano sui “Grandi sistemi giuridici”³³, una “Introduzione al diritto comparato” di Sacco (anch’essa, come il corso di Pizzorusso, in edizione litografata)³⁴, cui poco dopo (1983) si affiancò il corso di Pizzorusso.

Il Corso, che dalla seconda edizione (1995) prende il titolo di “Sistemi giuridici comparati” e offre aggiornamenti tanto profondi quanto ineludibili (basti pensare alla famiglia giuridica socialista che, dal 1989 praticamente si dissolve), è un libro che era e resta originale..

Innanzitutto, è un corso universitario unico di diritto comparato in senso ampio, in quanto svolge il tema preannunciato nel corso del Convegno torinese della necessità che il metodo comparativo sappia rompere lo schematismo della distinzione, ancora data un po’ per scontata, fra diritto privato e diritto pubblico/costituzionale. L’idea portante di Pizzorusso è che pubblico e privato comparato, pur muovendo da esperienze almeno in parte diverse, non si differenziano in modo significativo sotto il profilo metodologico, sì da rendere necessaria una loro separazione che anzi può produrre metodologie prive di portata generale.

C’è un secondo aspetto del Corso di Pizzorusso, del suo impianto che trovo ancora oggi molto originale. Tutti i manuali di Sistemi giuridici comparati, da quello classico di David, a quello altrettanto classico di Zweigert e Kötz, a quello di Sacco e Gambaro per finire al contributo che abbiamo cercato di offrire Vittoria Barsotti e io, partono dall’identificazione delle grandi tradizioni giuridiche, pur consapevoli dei processi di avvicinamento fra le stesse, avvalendosi di criteri e metodologie fra loro non molto diverse.

Niente di simile nel libro di Pizzorusso. La disciplina, che per qualche anno è stata insegnata addirittura al primo anno, è propedeutica in tutti i sensi: da qui, l’esigenza che l’A. si prospetta di fornire in una prima parte le “Nozioni preliminari”: i concetti giuridici fondamentali (diritto, norma, ordinamento

³⁰ A. Pizzorusso, *Corso di diritto comparato*, Milano, Giuffrè, 1983, p. III

³¹ Ibid.

³² La prima edizione italiana de *I grandi sistemi giuridici contemporanei* apparve per i tipi di Cedam, Padova, nel 1967, basata sulla seconda edizione francese del 1966.

³³ *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, Torino, Einaudi, 1978

³⁴ Torino, Giappichelli, 1980.

giuridico, norme sulla produzione giuridica, diritto oggettivo e soggettivo, le situazioni giuridiche soggettive...), un rapido cenno alle principali esperienze giuridiche (filosofia politica greca, diritto romano, diritto feudale, diritto comune, diritto canonico, common law, diritti in Africa e Asia...), un altrettanto schematico cenno alla pluralità degli ordinamenti giuridici, una più articolata trattazione della posizione del diritto fra società e stato, del fondamento dell'attività di produzione giuridica, dell'inevitabile rapporto fra cultura e politica nella produzione e attuazione del diritto. Le parti successive del Corso si indirizzano più specificamente alla comparazione giuridica. In particolare, il primo capitolo è dedicato al metodo e alle finalità del diritto comparato, e a una breve rassegna delle principali classificazioni dei sistemi, tutte ispirate da giuristi di matrice privatistica. A p. 114-15, l'Autore delinea con chiarezza quali sono gli aggiustamenti rispetto alla impostazione tradizionale che caratterizzano il Corso: "consistono soprattutto nel proporsi, nella comparazione fra i diversi ordinamenti giuridici, di avere costantemente presente, non soltanto l'attività svolta per ricercare ed applicare il diritto – come è stato fatto generalmente finora da parte dei comparatisti di formazione prevalentemente privatistica – ma altresì quella che viene svolta per creare nuovo diritto, nonché i condizionamenti di ordine politico-costituzionale che sull'uno e sull'altro tipo di attività praticamente influiscono. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione dei modelli da comparare, è parso necessario passare in rassegna, accanto alle principali forme di produzione giuridica, anche le principali forme di organizzazione dei pubblici poteri". In coerenza con questo progetto, lo studente viene introdotto all'organizzazione giuridica e ai suoi elementi costitutivi – forme di stato, di governo, organizzazione giudiziaria -, e alle forme di produzione giuridica, dal diritto politico al diritto divino, dal diritto convenzionale al diritto giurisprudenziale. In sostanza, l'approccio alle classificazioni nella classica impostazione di David viene ribaltato: si potrebbe dire che lo studente, studiando i vari temi cui si è appena accennato, tutti trattati in prospettiva comparatistica, è chiamato lui stesso a ricostruire le classificazioni, che saranno più complete in quanto costruite secondo la duplice prospettiva, quella dei comparatisti privatisti, e quella dei comparatisti pubblicisti.

In conclusione, invece, la sostanza della classificazione mantiene, pur se opportunamente integrata da altri elementi di conoscenza, la sua validità: l'ordinamento di common law, in sostanza, non perde la propria fisionomia se se ne analizza la forma di governo o il procedimento legislativo. Rispetto alla prima edizione del Corso, certamente Pizzorusso prende atto, nelle edizioni successive, del tracollo della tradizione socialista, che seppur presente in un numero sempre più piccolo di paesi, ha sicuramente perso "ogni forza espansiva"³⁵. Ma le altre osservazioni che faceva allora sono tuttora valide. Primo, l'avvicinamento, ormai da tutti riconosciuto, fra civil law e common law³⁶ (anche se personalmente ritengo che continui a non potersi sottovalutare il fatto che esistono differenze importanti che affondano le loro radici nella storia, e che continuano a legittimare

³⁵ Le edizioni successive risalgono al 1995 e al 1998, e prendono il titolo di *Sistemi giuridici comparati*.

³⁶ Id., 1995, p. 68ss., 343ss.

la distinzione: la vicenda storica, continuità vs break with the past; sviluppo incrementale della common law da parte di corti centrali forti precocemente professionalizzate; perdurante diversità, certo più sfumata, del ruolo del precedente nella civil law; metodo induttivo vs. metodo deduttivo³⁷); secondo, la perdurante influenza dell'una o dell'altra tradizione sui sistemi giuridici extraeuropei, anche dopo il processo di decolonizzazione, che potranno essere raggruppati, eventualmente, in sottosistemi che tengano conto anche delle peculiarità autoctone³⁸; terzo, la necessità che il comparatista (o meglio, il giurista, giacché mi pare di poter dire che anche per Pizzorusso. oggi non si è giuristi se non si è comparatisti) coltivi nel suo campo storia, politica e cultura –non solo giuridica.

Prima di chiudere questo mio ricordo, vorrei segnalare un paio di altri momenti molto rilevanti della ricerca di Pizzorusso, che fra l'altro, accompagnano il periodo fiorentino³⁹.

Mi riferisco in primo luogo a una ricerca di grande importanza di cui Pizzorusso è stato General Editor, la ricerca sui temi della produzione normativa (che non si limita alle “fonti politiche”, ma si estende anche alle fonti convenzionali e giurisprudenziali colte non solo isolatamente, ma anche nel loro rapporto con le fonti politiche), nel quadro di un progetto sul “Legislative Process” promosso dalla European Science Foundation (allora diretta da Giovanni Pugliese), e culminato con la pubblicazione del volume *Law in the Making* del 1988⁴⁰, che chiude idealmente il periodo fiorentino. La ricerca è importante per il tema in sé (che è poi legato al grande tema delle fonti che accompagna tutta la vicenda intellettuale di Pizzorusso), e per il modo in cui viene affrontato, da un lato tenendo presente il rapporto fra diritto e politica che è connaturato ad esso; dall'altro, attraverso l'uso del metodo comparativo al suo meglio. All'ampia introduzione di Pizzorusso che costituisce la sintesi del progetto di ricerca, seguono infatti una serie di rapporti che non sono, come di norma accade in questo tipo di opere, rapporti centrati sul diritto nazionale dell'autore, ma piuttosto, ed è questa la caratteristica importante dell'opera, rapporti tematici tutti trattati dai singoli relatori con taglio comparatistico.

Infine, vorrei ricordare che intorno alla metà degli anni ottanta iniziò la lunga gestazione, sostenuta dall'Associazione italiana di diritto comparato, di cui

³⁷ Mi permetto di rinviare V. Varano e V. Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, Giappichelli, 5° ed., 2014, p. 38

³⁸ Pizzorusso, *Sistemi*, cit., p. 346ss

³⁹ Per la verità, il rapporto fra Pizzorusso e i comparatisti fiorentini, gli allievi di Cappelletti, ma anche i loro allievi che hanno sempre guardato ad Alessandro Pizzorusso come a un loro Maestro, non si è mai interrotto, anche dopo il ritorno a Pisa di Alessandro. Ricordo, ad esempio, che sul finire degli anni 90, inaugurammo a Firenze, con l'editore Giappichelli, una collana intitolata “Comparazione e cultura giuridica”, alla cui direzione noi fiorentini volemmo che partecipasse anche Alessandro, tanto lo sentivamo parte di noi. La Collana, che si aprì nel 1999 con un volume dello stesso Alessandro, *La manutenzione del libro delle leggi ed altri studi sulla legislazione*, è andata avanti fino al 2011, ed ha accolto numerosi volumi (24 per l'esattezza) di allievi di scuola fiorentina (Barsotti, Simoni, Sonelli, De Luca, Valguarnera,...) e pisana (Pertici, Sperti...). Oggi, vive una sua seconda vita, guidata da V. Barsotti, A. Simoni e S. Sonelli, aperta da un bel volume di Alessandra De Luca, *Una rivoluzione all'inglese. La giustizia a dieci anni dal Constitutional Reform Act*, 2016.

⁴⁰ A. Pizzorusso ed., *Law in the Making. A Comparative Survey*, Heidelberg, Springer, 1988.

Pizzorusso era diventato il presidente, e dall'istituto fiorentino, degli Italian Studies in Law, che volevano riprendere l'idea degli Scandinavian Studies in Law. L'intento dell'impresa, fortemente voluta da Pizzorusso, è promozionale, mira a diffondere all'estero la dottrina italiana, attraverso la selezione e la traduzione in inglese di una decina di articoli ogni anno, idonei a rappresentare il meglio della nostra produzione giuridica. In questo modo, in definitiva, si faceva della comparazione, nel senso che si cercava di introdurre il meglio del diritto italiano in un circuito internazionale dal quale altrimenti sarebbe rimasto escluso, di offrirlo al confronto da parte degli stranieri. Si trattava di un progetto ambizioso, di cui da tempo si discuteva in seno al direttivo dell'Associazione, ma che aveva davvero bisogno, per potersi realizzare, di un uomo dalla forte determinazione e dalla enorme capacità di lavoro (quale sicuramente Alessandro Pizzorusso era). Fu certamente un'impresa meritoria, ma duro poco: uscirono, pubblicati da Nijhoff, due bei volumi nel 1992 e nel 1994 (quando ormai era già rientrato a Pisa), ma fummo tutti costretti a renderci conto che troppe erano le difficoltà che occorreva superare. Difficoltà di trovare scritti che potessero davvero interessare lettori non italiani; la scarsa attitudine dei nostri studiosi a scrivere per un pubblico straniero, non dico direttamente in inglese, ma in un italiano che potesse essere agevolmente reso in inglese; un impegno molto gravoso per la redazione essenzialmente costituita da giovani fiorentini e pisani; e, ultimo ma non meno importante, un impegno finanziario, che ben presto si rivelò insostenibile.

Come si colloca Alessandro Pizzorusso nel panorama della dottrina comparatistica italiana? Non so se sia importante porsi queste domande, e cercarne le risposte.

Credo tuttavia che a conclusione di questa sia pur parziale disanima del Pizzorusso comparatista, si possa e si debba innanzi tutto tornare a smentire lo stesso Pizzorusso che, come si è già ricordato, diceva di essere diventato "comparatiste par hazard". E' stato invece un comparatista compiuto e consapevole, che è riuscito a tradurre le sue curiosità e i suoi interessi in metodo, che lo avvicinano, se proprio vogliamo tentare di rispondere alla domanda che ci siamo posti, a Gorla e a Cappelletti, per l'ancoraggio del suo metodo, del suo diritto comparato, a storia e realtà, law in action. Anzi, per il contributo dato ad un approccio alla comparazione volto a rompere la dicotomia pubblico privato, può essere considerato, con i Gorla, i Cappelletti, i Sacco uno dei padri fondatori della moderna scienza comparatistica italiana (e forse della civil law nel suo insieme).